

Comune di Scillato

(Provincia Regionale di Palermo)

Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività negoziale

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto e scopo del regolamento

- 1- Il presente regolamento è approvato in osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/00 e della L.R. n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2- Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità con le procedure previste dai singoli procedimenti.

Art. 2.

Disciplina delle procedure

- 1- Per tutti gli adempimenti concernenti il procedimento relativo alla stipulazione dei contratti, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3.

Sistemi di contrattazione e pubblicità.

- 1- Tutti i contratti del Comune sono aggiudicati nel rispetto delle procedure previste e disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione e delle norme comunitarie recepite e comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai casi concreti.
- 2- La scelta del sistema di aggiudicazione è di competenza del Responsabile del Servizio.
- 3- Fermi restando i casi previsti dalla legge per i lavori, il ricorso alla trattativa privata per l'acquisizione di forniture di beni o di servizi, giustificato con adeguata motivazione, è sempre ammesso per importi di valore complessivo fino a Euro 100.000.
- 4- Ferma restando la disciplina di cui all'art. 35 della L.R. n. 7/02, le lettere d'invito ed i bandi per procedure concorsuali superiori a 10.000 Euro sono pubblicate per 10 giorni consecutivi All'albo pretorio del Comune. Di tale pubblicazione deve essere data attestazione nel contratto o documento negoziale equivalente.

Art. 4.

Pubblicità per appalto di lavori.

1. Per i lavori sino ad €.50.000,00 si provvederà mediante pubblicazione, per giorni 15, all'Albo pretorio del Comune, Per i lavori superiori ad €. 50.000,00 e sino ad €.200.000,00 si provvederà alla pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 ed alla contestuale pubblicità presso gli Albi pretori dei Comuni contermini (Caltavuturo, Collegano e Polizzi Generosa),

Art. 5.

Stipulazione dei contratti a trattativa privata.

1. Oltre ai casi previsti al comma 3° del precedente articolo 3, il ricorso alla trattativa privata è consentito:
 - a) quando gli incanti siano andati deserti o si ritenga che ove si sperimentassero andrebbero deserti;
 - b) per l'acquisto di cose la cui produzione garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
 - c) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

- d) quando si debba prendere in affitto locali destinati a servizi del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.R. n. 384/01, il Responsabile del servizio può procedere con provvedimento motivato all'affidamento diretto di appalti di servizi o di fornitura di beni per importi non superiori a Euro 2000 Iva esclusa.
 3. La stipula di contratti di cui al presente articolo di importo inferiore a 10.000 Euro può avvenire mediante la forma della lettera commerciale ovvero mediante obbligazione assunta in calce al capitolato. Per tali documenti non si fa luogo a repertoriazione ex DPR 131/86 trattandosi di ipotesi per le quali è prevista la registrazione solo in caso d'uso. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria e vi provvede colui che dispone la spesa. L'avvenuta stipula delle obbligazioni contrattuali di cui al presente comma è annotata su apposito registro tenuto presso la Segreteria comunale.
 - 4.

Art. 6.

Cauzioni ed individuazione delle offerte anomale

- 1- La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del Regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, N. 827 e successive modifiche ed integrazione.
- 2- I contratti di locazione relativi ad immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione;
- 3- La cauzione da prestarsi dalla parte delle imprese si distingue in cauzione provvisoria e cauzione definitiva. La prima è finalizzata a garantire l'impegno a stipulare il contratto da parte dell'aggiudicataria, la seconda è posta in essere a garanzia delle obbligazioni contrattuali. Ferma restando la disciplina legislativa relativa ai lavori, in materia di forniture di beni ed di appalti di servizi, la cauzione provvisoria è dovuta solo se l'importo a base d'asta o di gara informale superi i 10.000 Euro ed è prestata in misura pari al 2% dell'importo posto a base della procedura concorsuale. Il Responsabile del Servizio, in relazione a specifiche tipologie di servizi, può disporre la prestazione di una cauzione non superiore al 5%. La cauzione definitiva è pari al 5% dell'importo di aggiudicazione, ed è prestata quando l'importo contrattuale superi i 10.000 Euro. Per le cauzioni costituire mediante polizze fidejussorie il titolo originale dovrà essere inserito nel fascicolo del contratto.
- 4- Per gli appalti di fornitura di beni d'importo inferiore alla soglia comunitaria non si fa luogo all'individuazione dell'anomalia delle offerte.
- 5- In relazione agli appalti di servizi sottosoglia, l'esclusione delle offerte anomale avviene con le modalità di cui al

successivo comma 6, esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- a) se si tratta di pubblico incanto;
- b) se l'importo a base di gara sia superiore a 100.000 euro Iva esclusa;
- c) se il numero di imprese ammesse sia pari o superiore a cinque.

7. Per le finalità di cui al comma 5, sono qualificate "anomale" e quindi escluse le offerte con ribassi superiori alla media dei ribassi maggiorata di un quinto.

CAPO II

STIPULAZIONE E ROGAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 7.

Stipulazione dei contratti

- 1- La stipulazione di tutti i contratti del Comune dovrà essere preceduta dalla determinazione a contrattare con la quale, oltre a prevedere il contenuto obbligatorio previsto dal D. Lgs. n. 267/00, si dovrà:
 - a) approvare lo schema di bando o di lettera d'invito;
 - b) stabilire le imprese da invitare se trattasi di trattativa privata;
 - c) disporre le forme di pubblicità;
 - d) prenotare l'impegno della necessaria spesa.
- 2- Il responsabile del servizio, nel caso di indizione di trattativa privata, provvede ad invitare alla gara almeno tre ditte, fermi restando i casi in cui le condizioni generali di mercato nell'ambito del territorio lo rendano impossibile ovvero antieconomico;

Art. 8.

Rogitazione dei contratti

- 1- Il Segretario Comunale è l'unico ufficiale rogante del Comune.
- 2- In caso di impedimento o di assenza o di vacanza del Segretario titolare, i contratti potranno essere rogati da chi legittimamente lo sostituisce anche in questa particolare funzione.
- 3- Il segretario comunale può disporre che la stipula di atti negoziali derivanti da trattativa privata sia posta in essere con la sua assistenza.

Art. 9.

Contratti per le concessioni cimiteriali

- 1- Per le concessioni cimiteriali di loculi e di aree, nonché per la illuminazione votiva nei cimiteri comunali, saranno osservate le norme di cui al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285 e successive modifiche, nonché quelle dei rispettivi regolamenti comunali;
- 2- Le concessioni di cui al precedente comma 1° potranno essere fatte solo con contratto scritto su schema approvato dal Responsabile del Servizio.

CAPO III

ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

Art. 10.

Adempimenti del Responsabile del Servizio

1- Spetta al Responsabile del Servizio:

- a) formare l'elenco delle imprese da invitare alla gara;
- b) escludere eventualmente dall'invito e dall'aggiudicazione ogni impresa:
 - 1) che risulti in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana e la legislazione straniera, se trattasi di cittadino di altro Stato;
 - 2) che abbia in corso una procedura di cui all'articolo precedente;
 - 3) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
 - 4) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante.
 - 5) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana.
 - 6) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;
- c) aggiudicare definitivamente i contratti provvedendo, occorrendo, all'eventuale approvazione del verbale.

Art. 11.

Responsabilità degli uffici e servizi

- 1- Spetta ai Responsabili degli uffici e dei servizi attuare tutte le procedure per l'aggiudicazione dei contratti nel rispetto delle direttive degli organi elettivi di Governo del Comune e nel rispetto delle previsioni degli strumenti di programmazione finanziaria;

- 2- Spettano, inoltre, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento delle prestazioni contrattuali ed alla cura degli affari amministrativi.

CAPO IV

COMMISSIONI AGGIUDICATRICI E ORDINARIETA' DEL PUBBLICO INCANTO

Art. 12.

Composizione

- a) Nel caso di aggiudicazione di appalto per opere pubbliche, forniture o servizi effettuati mediante asta pubblica, la Commissione di Gara è composta come segue:
- Funzionario titolare di posizione organizzativa nella quale rientra l'oggetto dell'appalto - Presidente -
 - Altri due dipendenti individuati dal funzionario di cui sopra - Commissari - di cui uno con funzioni di segretario

Art. 13.

Contratti relativi ad alienazioni, locazioni, acquisti, ecc.

1. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazione o appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti di Stato. Sono fatte salve le altre disposizioni speciali emanate in materia di edilizia residenziale pubblica e del patrimonio abitativo comunale.

CAPO V

CONTRATTI RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

Art. 14.

Norme applicabili

Per i contratti relativi ai lavori pubblici di questo Comune trovano applicazione le disposizioni di cui alle LL.RR. n. 7/02 e 7/03 e provvedimenti normativi ivi richiamati oltrechè quelle contenute nei pertinenti regolamenti interni.

CAPO VI

APPALTO DI SERVIZI A PRIVATI – INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 15.

Affidamento della gestione dei servizi pubblici e privati

- 1- Alla gestione dei servizi pubblici il Comune provvederà, preferibilmente in economia e comunque nel rispetto delle disposizioni del Titolo V del D. Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni (art. 47 L.R. n. 26/93).

Art. 16.

Incarichi professionali esterni

- 1- Gli incarichi professionali comportanti alta specializzazione sono disposti con deliberazione della Giunta comunale e sono conferiti con apposita convenzione con la quale sono disciplinati:
- la esatta descrizione dell'incarico conferito con richiamo alle norme di legge regolamentari che disciplinano la materia.
 - i rapporti dell'ufficio con il professionista incaricato;
 - i tempi di consegna e relative clausole penali e risolutive in caso di ritardo;
 - la proprietà del Comune degli elaborati originali, con facoltà di modificarli.
- 2- La convenzione, infine, dovrà contenere le misure del compenso da corrispondere, la norma applicata per determinarlo e la modalità della corresponsione dei ratei relativi.

CAPO VII

INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ARTISTICI E PRESTAZIONI DIVERSE

Art. 17.

Procedure

1. I servizi che presentano il carattere dell'esclusività e posti in essere in occasione di manifestazioni religiose, ricreative o sportive sono affidati direttamente dal Responsabile del Servizio in base alle direttive o programmi approvati dalla Giunta Comunale. La deliberazione della Giunta conterrà l'indicazione del soggetto affidatario, l'importo presunto della prestazione nonché le indicazioni essenziali per la stipula del contratto o disciplinare.
2. Qualora i servizi siano affidati ad organismi associativi, questi dovranno essere accreditati presso il Comune con l'iscrizione ad apposito Albo per la cui finalità è presentata apposita istanza corredata dallo statuto o documento equivalente ed elenco soci. L'affidamento dei servizi in base al presente comma può essere disposto anche sulla base di proposte progettuali promananti dagli stessi organismi associativi.

CAPO VIII

CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI DI MATERIALE FUORI USO

Art. 18.

Procedura per dichiarare fuori uso il materiale

1. Per l'alienazione di materiale fuori uso sarà eseguita la seguente procedura:
 - 1) il Responsabile del servizio con apposita relazione dichiarerà il materiale fuori uso, indicandone i motivi, e ne stabilisce il prezzo di alienazione. Con la detta relazione dovranno essere precisati, fra l'altro:
 - a) i motivi della proposta;
 - b) perché i materiali sono da considerarsi fuori uso;
 - c) come e se i materiali debbono essere sostituiti e la non convenienza di offrirli in permuta;
 - d) il prezzo che ritiene realizzabile.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Termine per la conclusione dei procedimenti

- 1- I termini per la conclusione dei procedimenti relativi alla applicazione del presente Regolamento, come voluto dall'art.2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (L.R. n. 10/91), occorrendo saranno determinati con provvedimento del Segretario comunale.

Art. 20.

Individuazione delle unità organizzative.

- 1- Ai sensi dell'art.4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento, saranno individuate con le modalità di cui al vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici.

Art. 21.

Leggi ed atti regolamentari

- 1- Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento, saranno osservate in quanto applicabili:
 - a) i regolamenti comunali speciali;
 - b) le leggi regionali;
 - c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 22.

Pubblicità del regolamento

- 1- Il presente Regolamento sarà pubblicato, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione medesima.